

COMUNE DI CARDETO

**MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOL. GENERALE ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI  
"CAPO IV"**



# **COMUNE DI CARDETO**

## **(Provincia di Reggio Calabria)**

### **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

(In esecuzione delibera del Commissario Straordinario n.28 del 28/10/2008)

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 64 del 23/01/09,  
esecutiva, modificato con delibera C.S. n. 81 del 3/4/2009, esecutiva .  
In vigore dal 30/04/09

## **Art. 1**

### **Conferimento di incarichi esterni**

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, T.U. 267/2000 e s.m.i. , dell'art.7, commi 6, 6 bis, e ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché dell' art. 3, comma 56, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, contenente, tra l'altro, modifiche all'art. 3, commi da 54 a 57 e 76, della citata legge n. 244/2007 , disciplina i limiti e i criteri per l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche e giuridiche con particolare riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e seguenti 2229e seguenti del codice civile.

3. L'affidamento degli incarichi a soggetti esterni è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

4. Le norme di cui al presente capo non si applicano per l'affidamento delle seguenti tipologie di incarichi, in quanto disciplinate in modo specialistico da disposizioni di legge:

- le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- [le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati; (eliminato con del. C.S. 81/2009)]
- gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del TUEL (uffici di supporto agli organi di direzione politica);
- gli incarichi a organismi di controllo interno, nuclei di valutazioni o altri incarichi espressamente esclusi dalla legge;
- [la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; (eliminato con del. C.S. 81/2009)]

## **ART. 2**

### **Programma annuale**

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, approva annualmente, contestualmente al Bilancio di Previsione, il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244 novellata dal D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in legge.

2. La Giunta Comunale dovrà attuare la decisione scaturita dall'attività consiliare, verificando e controllando la sua concreta realizzazione.

## **Art. 3**

### **Condizioni di ammissibilità**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione, per tramite dei Responsabili preposti, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione

universitaria nonché maturata e specifica esperienza nel settore oggetto della prestazione, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno certificata dal Responsabile del Servizio interessato;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Art. 4**

#### **Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione**

##### **1. Definizioni**

##### **- Incarichi di studio**

Gli incarichi di studio hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l'acquisizione di informazioni e di dati. A termini dell'art. 5 del DPR n. 338/1994 che determina il contenuto di tali tipi di incarichi, essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

##### **- Incarichi di ricerca**

Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione e, come per gli incarichi di studio, hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l'acquisizione di informazioni e di dati.

##### **- Incarichi di consulenza**

Consistono nella richiesta di pareri e valutazioni tecniche ad esperti esterni per assicurare all'Amministrazione supporti specialistici, il cui contenuto coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229 – 2238 codice civile).

Valgono a titolo indicativo le seguenti esemplificazioni:

- studio e soluzione di questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione.

##### **- Incarichi di collaborazione**

Con l'affidamento dei c.d. incarichi di collaborazione esterna si instaurano rapporti di lavoro autonomo.

La disciplina giuridica di tali rapporti di lavoro va ricercata nel Titolo III del Libro V del c.c. relativo, da un lato, al contratto d'opera (artt. 2222 – 2228 c.c.) ovvero al contratto avente ad oggetto il compimento, a titolo oneroso, di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e, dall'altro, al contratto d'opera intellettuale (artt. 2229

## COMUNE DI CARDETO

– 2238 c.c.) ovvero al contratto svolto personalmente da coloro che esercitano attività professionali, vale a dire attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in Albi e/o Elenchi (es.: avvocati, ingegneri, architetti, giornalisti, medici, etc.). Sono tali a titolo esemplificativo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro occasionale.

### **Art. 5 Affidatari**

(Sostituito integralmente con del. C. S. 81/2009)

[1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione possono essere affidati a:

- a) università o loro strutture organizzative;
- b) società enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
- c) società, fondazioni e persone giuridiche private;
- d) professionisti, anche associati, e soggetti cui è notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza, anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
- e) docenti universitari;
- f) soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di comprovata e documentata esperienza maturata nello specifico settore per il quale si richiede l'attività.]

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione disciplinati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati a :

- a) università o loro strutture a partecipazione pubblica;
- b) società, enti o altri istituti a partecipazione pubblica;
- c) liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di legge, e soggetti cui è notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza, anche nell'ambito di professioni non regolamentate;
- d) docenti universitari;
- e) soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione in materia.”

### **Art. 6 Affidamento dell'incarico**

1. Al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento provvede con proprio atto determinativo il Responsabile del Servizio per il quale si richiede l'attribuzione dell'incarico, applicando le procedure di cui al successivo art.10.
2. La preliminare determinazione a contrattare del funzionario responsabile deve dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve approvare lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali quali: i contenuti dell'incarico, la durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per

## COMUNE DI CARDETO

ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto) ed indicare le modalità di scelta del contraente.

3. Relativamente all'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza l'Amministrazione, può chiedere l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, nonché la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche in relazione all'incarico da affidare.
3. La determinazione di affidamento dell'incarico contenente l'indicazione dei soggetti percettori, la ragione e l'ammontare del compenso deve essere pubblicata anche al sito web del comune. La pubblicazione dovrà essere successivamente aggiornata con l'indicazione dell'importo effettivamente erogato.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Art. 7**

#### **Incompatibilità e durata**

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione non possono essere affidati:
  - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'Amministrazione;
  - b) a componenti di comitati e organismi collegiali già costituiti presso l'Ente, comunque denominati, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei loro compiti.
  - c) a soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
  - d) a soggetti che abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
  - e) a soggetti che siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
  - f) a soggetti che siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).
2. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la loro rotazione. Il provvedimento di affidamento dell'incarico, tuttavia, può motivatamente disporre l'attribuzione di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno, in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.

### **Art. 8**

#### **Corrispettivo per incarichi di studio, ricerca e consulenza**

1. Il compenso per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza è commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.
2. Il compenso può essere corrisposto in modo frazionato, a scadenze predeterminate, durante l'espletamento dell'incarico.

### **Art. 9**

#### **Corrispettivo per incarichi di collaborazione**

1. Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, qualora non sia possibile utilizzare personale dipendente in forza in qualsiasi servizio e/o settore dell'Ente, per lo

## COMUNE DI CARDETO

svolgimento di attività anche ordinarie, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.

3. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

### **Art. 10**

#### **Procedure per il conferimento di incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione del funzionario Responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico, viene approvato un apposito avviso contenente le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'incarico e le attività richieste;
- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- c) i criteri di valutazione delle domande;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il compenso previsto per l'incarico;
- f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- g) la sua durata.

3. L'avviso, oltre ad essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet, viene pubblicizzato nelle forme ritenute più opportune, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

4. All'espletamento della procedura comparativa, provvede una apposita commissione, presieduta dallo stesso Responsabile del Servizio interessato al conferimento dell'incarico, composta dai Responsabili dei Servizi dell'Ente e un dipendente con funzioni verbalizzanti.

5. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

6. La commissione, con la presenza di tutti i componenti, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili alla tipologia e allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione dei tempi di realizzazione delle prestazioni;

## COMUNE DI CARDETO

- d) precedenti esperienze documentate relative ai settori ed attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
- e) qualificazione professionale posseduta dal candidato;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Nell'avviso di cui al comma 2. si procederà all'indicazione del peso ponderale da attribuire a ciascuno dei criteri sopra elencati ai fini della valutazione delle domande.

Dalle procedure di valutazione si redige un apposito verbale .

7. Con determinazione dello Responsabile del Servizio interessato è approvato il verbale della commissione e conferito l'incarico .

### Art. 11

#### **Procedura semplificata per il conferimento di incarichi con compenso inferiore ad Euro 5.000,00**

1. Per gli incarichi che comportano un compenso pari o inferiore ad € 5.000,00 è ammessa la procedura semplificata indicata ai seguenti commi.
2. Il Responsabile del Servizio interessato al conferimento dell'incarico, senza avviso di selezione, effettua la comparazione tra le domande ed i curriculum acquisiti agli atti dell'Ente, aventi caratteristiche professionali coerenti con l'incarico da conferire.
3. L'individuazione del candidato prescelto al conferimento dell'incarico è effettuata dal funzionario sulla base dell'esperienza e della qualificazione professionale possedute nelle materie oggetto dell'incarico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, e dai precedenti commi, del presente articolo, il responsabile del servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione quando ricorrano i seguenti casi:
  - a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 10;
  - b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura di selezione;
  - c) per incarichi e programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni pubbliche, dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- [5. Il Responsabile del servizio può conferire, inoltre, gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione comparativa, quando ricorrano i seguenti casi:
  - a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) quando l'importo del corrispettivo previsto sia inferiore a € 2.000,00.  
**(eliminato con del. C.S. 81/2009)]**
6. Con determinazione dello stesso Responsabile è approvato il disciplinare d'incarico, dando atto, nelle premesse, dei criteri professionali adottati per l'individuazione del soggetto prescelto.

### Art. 12

#### **Formalizzazione dell'incarico professionale**

1. Il Responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato .

## COMUNE DI CARDETO

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del relativo compenso .

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente , fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

4. Il Responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro della attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

5. L'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall' incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile del servizio può richiedere al professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o può apportare una diminuzione del corrispettivo, in relazione ai minori risultati conseguiti

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 , il Responsabile del servizio che ha adottato atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro, di cui ai commi 9,10, 56 e 57 della legge medesima,dovrà trasmetterli tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

Negli atti si dovrà attestare che il conferimento dell'incarico è conforme al presente Regolamento.

### **Art. 13**

#### **Limiti della spesa annua per incarichi e consulenze**

**(Sostituito integralmente con del. C. S. 81/2009)**

[Il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' determinato nella misura del 1,2 % della spesa corrente rilevata dal conto consuntivo del penultimo esercizio precedente quello in corso al momento dell'affidamento dell'incarico .]

**Il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' determinato dal bilancio annuale di previsione.**

### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali e Abrogazioni.**

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono modifica ed integrazione al vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi , approvato con deliberazione G.C . n. 80 del 09/07/1998, modificato con atti G.C . n.147 del21/12/1998, G.C. n.66/2002, G.C. n.53/2003.

E' abrogato l'art 25 e gli artt. dal 28 al 36 compreso del " Capo IV" del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento .